



## TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI BOLOGNA

N.                                      SIUS                                      N.                                      ord.

Il Tribunale di Sorveglianza, riunito in Camera di Consiglio nelle persone di :

Dott. Manuela Mirandola	<i>PRESIDENTE</i>
Dott. Sabrina Bosi	<i>MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA – est.</i>
Dott. Daniela I. Cavallo	<i>ESPERTO</i>
Dott. Stefano Valgimigli	<i>ESPERTO</i>

Visti gli atti e le risultanze dell'udienza tenuta a Bologna in data odierna relativa all'**appello ex art. 680 c.p.p.** proposto da **XY**, nato in ..... il ....., sottoposto ad internamento in casa di lavoro ed allo stato detenuto, in stato di custodia cautelare in carcere, presso la Casa Circondariale ..... di Milano, avverso l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Modena del 26-04-2017;

osserva:

con l'impugnata ordinanza, il Magistrato di Sorveglianza di Modena, all'esito del riesame di pericolosità ex artt. 208 c.p.- 679 c.p.p., disponeva, nei confronti dell'XY, la proroga della misura di sicurezza della Casa di Lavoro già disposta dal Magistrato di Sorveglianza di Milano con ordinanza del 06-02-2015 ed eseguita dal 03-12-2015 (v. posizione giuridica in atti), per la durata di mesi 7 decorrenti dall'effettiva esecuzione della proroga stessa a seguito di scarcerazione del soggetto.

L'ordinanza oggetto di impugnazione è stata notificata all'XY il 27-05-2017.

L'interessato ha proposto appello avverso l'ordinanza di che trattasi, tramite il proprio difensore di fiducia, depositando l'impugnazione presso il Tribunale di Sorveglianza in sede il giorno 09-06-2017.

L'appello risulta pertanto ammissibile ai sensi degli artt. 680 e 568 e ss. c.p.p.

La misura di sicurezza dell'internamento in casa di lavoro, a seguito dell'aggravamento della libertà vigilata già disposta dal Magistrato di Sorveglianza di Modena con ordinanza del 07-08-2013 in sostituzione dell'espulsione dal territorio dello Stato, era stata disposta dal Magistrato di Sorveglianza di Milano, con l'ordinanza già citata del 06-02-2015, a seguito dell'irreperibilità dell'XY, il quale che si era allontanato dal luogo di esecuzione della libertà vigilata rendendosi irreperibile.

Il soggetto veniva quindi arrestato nella flagranza di reati di resistenza a pubblico ufficiale e falsa attestazione ad un pubblico ufficiale il giorno 3-12-

2015, data dalla quale cominciava a decorrere, effettivamente, la misura di sicurezza detentiva dell'internamento in casa di lavoro.

Il Magistrato di Sorveglianza di Modena, con l'impugnata ordinanza, disponeva la proroga della misura di sicurezza detentiva nei confronti dell'XY anche in ragione della circostanza che il medesimo, nello scorso mese di marzo, era stato attinto da ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Milano il 13-12-2016 per i reati di cui all'art. 73, 80, 2° co., D.P.R. n. 309/90, 648, 385 c.p. ed altri commessi nell'anno 2014, ritenendo il titolo cautelare custodiale in atto, unitamente ai precedenti penali specifici a carico del soggetto, fondante un giudizio di persistente pericolosità sociale, all'esito del quale disponeva, come si è già rilevato, la proroga della misura di sicurezza detentiva della misura di sicurezza detentiva.

Quanto al dedotto profilo dell'illegittimità dell'impugnata ordinanza per violazione dell'art. 1 del D.L. 52/2014, si rileva che l'originaria misura di sicurezza dell'esclusione dal territorio dello stato (successivamente trasformata in libertà vigilata e quindi aggravata nella misura dell'internamento in casa di lavoro), era stata disposta nei confronti dell'XY non già per un reato di furto dell'anno 2013, bensì a seguito della sentenza del Tribunale di Milano del 19-10-2006 con la quale il soggetto era stato condannato alla pena detentiva di mesi 9 di reclusione per il reato di cui all'art. 73, co. 1, D.P.R. n. 309/90 commesso nel 2006.

Pertanto, avuto riguardo alla previsione edittale massima prevista dalla citata norma (art. 73 D.P.R. n. 309/90), anche nella fattispecie di cui al comma 5, che prevede una pena massima irrogabile pari ad anni 4 di reclusione e considerata, come si è detto, la decorrenza effettiva della misura di sicurezza detentiva dal dicembre 2015, non risulta comunque superato, neppure allo stato, il termine massimo di durata dell'internamento ex art. 1, co. 1 *quater*, D.L. n. 52/2014.

Quanto ai motivi attinenti al merito della proposta impugnazione, in particolare in relazione al giudizio di persistente pericolosità sociale effettuato dal giudice *a quo*, si rileva che l'XY, come da certificato penale in atti, risulta gravato da precedenti specifici per violazioni della disciplina sugli stupefacenti commesse tra il 2006 ed il 2008, una risalente risalente violazione delle norme del T.U. sull'immigrazione, nonché dalla più recente condanna, già citata, con titolo esecutivo allo stato sospeso ex art. 656, co. 5, c.p.p. per i reati di cui agli artt. 337, 495 c.p. commessi nel dicembre 2015 e pertanto in tempi recenti.

L'XY inoltre, come già si è osservato, nel corso della precedente misura della libertà vigilata, si era comunque reso irreperibile per lungo tempo, sino al dicembre 2015, data dell'arresto in flagranza per i reati commessi nel dicembre 2015.

L'odierno appellante, come si rileva dalla relazione della Casa di Lavoro di Castelfranco in atti risulta tossicodipendente sin dal 2008. Dal 26 novembre 2016, a seguito di un percorso positivo svolto presso la suddetta Casa di lavoro,

era domiciliato a Milano, presso l'abitazione della compagna, in regime di licenza finale esperimento ex art. 53 L.P. nel corso della quale si era attenuto alle prescrizioni, anche terapeutiche, disposte dal Magistrato di Sorveglianza, tanto che i Servizi competenti avevano ventilato anche l'ipotesi di un rientro del soggetto sul territorio, con un programma terapeutico ambulatoriale (v. relazione della Direzione Casa Lavoro Castelfranco Emilia del 10-04-2017, in atti).

Per tutto quanto sopra esposto, si ritiene condivisibile che i fatti ascritti all'XY con la citata ordinanza di custodia cautelare del G.I.P. di Milano, per estratto in atti, in quanto ancora *sub iudice* e comunque risalenti all'anno 2014, non possono per se stessi fondare un giudizio di pericolosità sociale di intensità tale da comportare, alla luce degli altri indici favorevoli illustrati, la proroga della misura di sicurezza detentiva nei confronti del soggetto.

Tuttavia, ai fini della valutazione prognostica ex artt. 679 c.p.p., 208 e 133 c.p., occorre comunque in questa sede considerare anche quegli elementi che depongono nel senso di una persistente, se pur attenuata, pericolosità sociale del soggetto, dati i precedenti penali recenti a suo carico, la tossicodipendenza di lungo corso, nonché l'irreperibilità dello stesso per lungo tempo a seguito del precedente allontanamento dal domicilio ove stava eseguendo la misura della libertà vigilata.

E pertanto, dovendosi ritenere persistente, all'atto dell'impugnato provvedimento, una pericolosità sociale sia pur attenuata dell'XY, si ritiene di accogliere parzialmente la proposta impugnazione, disponendo, nei confronti dell'appellante, in luogo della misura di sicurezza detentiva della Casa di Lavoro, quella attenuata della libertà vigilata per la durata di anni uno, da fruire presso il domicilio della compagna, a Milano, con prescrizioni anche terapeutiche atte a contenere il residuo pericolo di recidivazione;

P.Q.M.

Visti gli artt. 203 e ss. c.p., 666, 678, 679, 680 c.p.p., 1 quater D.L. n. 52/2014

**accoglie parzialmente l'appello proposto da XY avverso l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Modena del 26-04-2017.**

**Per l'effetto trasforma, nei confronti del medesimo, la misura di sicurezza della casa di lavoro di cui all'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Milano del 6-12-2015 e successive proroghe nella misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni 1.**

**L'applicazione della libertà vigilata decorrerà dalla data di notifica della presente ordinanza, salva la persistenza del titolo cautelare custodiale in atto, nel qual caso decorrerà dalla data della scarcerazione.**

**Il libero vigilato dovrà attenersi, nel corso della misura di sicurezza, alle seguenti prescrizioni:**

- 1) *obbligo domiciliare in ....., via ..... n. .... e di non mutare il domicilio senza la preventiva autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza di .....*;
- 2) *divieto di allontanarsi dal domicilio dalle ore 22.00 alle ore 06.00 senza la preventiva autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza;*
- 3) *obbligo di rispettare il programma terapeutico presso il Ser.T. di .....;*
- 4) *divieto di allontanarsi dal territorio dei comuni di ..... e di .....*;
- 5) *divieto di detenere o portare indosso armi o altri strumenti atti ad offendere;*
- 6) *divieto di detenere o assumere sostanze stupefacenti e di abusare di bevande alcoliche;*
- 7) *divieto di frequentare o associarsi a pregiudicati e/o tossicodipendenti, fatti salvi familiari e/o conviventi;*
- 8) *obbligo di portare sempre indosso la carta precettiva e di esibirla ad ogni richiesta degli Ufficiali e Agenti di P.S.;*
- 9) *obbligo di mantenere contatti almeno mensili con l'U.E.P.E. di .....*

Affida la vigilanza sull'esecuzione della misura alla Questura di .....

Avverte il libero vigilato che, in caso di violazione delle prescrizioni, potrà farsi luogo alla trasformazione della libertà vigilata in misura di sicurezza detentiva.

A tal fine si fa obbligo ai soggetti incaricati della vigilanza di comunicare immediatamente le eventuali violazioni al Magistrato di Sorveglianza competente perché provveda ai sensi di legge.

Rigetta nel resto.

Bologna, 31-08-2017

Il Presidente

Il Magistrato di Sorveglianza – est.  
Dott. Sabrina Bosi